

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 23 DEL 22/04/2024

OGGETTO : REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI). MODIFICA..

L'anno duemilaventiquattro, e questo giorno ventidue del mese di Aprile alle ore 20:45 nella sala consiliare del Comune di Barberino Tavarnelle, previo avviso regolarmente notificato a norma di legge, si è riunito in seduta pubblica di Prima convocazione il CONSIGLIO COMUNALE.

All'avvio della trattazione del presente argomento i Consiglieri risultano:

Nominativo	Pres.	Ass.
BARONCELLI DAVID	x	
MONTINI LAURA	x	
TOMEI FRANCESCO	x	
CINI EMMA	x	
PISTOLESI TATIANA	x	
MARINI ALBERTO	x	
ALBA TIZIANO	x	
CRETI GIULIO	x	
GUAZZINI BARBARA	x	
NESI EDOARDO	x	
PASTORI GIANNINO SIMONE FRANCESCO	x	
SBARAGLI EMANUELE	x	
MAIOLI MAURO	x	
MUGNAINI ISABELLA		x
BAZZANI MICHELE	x	
TACCONI PAOLO	x	
FORCONI CRISTINA	x	

Totale presenti: 16 Totale assenti: 1

Assiste alla seduta il Segretario Dott. Fabio Toscano.

Presiede l'adunanza Alberto Marini nella sua qualità di Presidente del Consiglio.

Accertata la legalità del numero degli intervenuti si passa all'esame dell'oggetto sopra indicato, il cui verbale è letto, approvato e sottoscritto come segue:

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO

NR 29 DEL 16/04/2024

Visto l'art. 1, comma 639, della L. 27.12.2013, n. 147, e ss.mm.ii, avente ad oggetto "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)", che introduceva nell'ordinamento giuridico della Repubblica italiana, quale componente dell'Imposta comunale unica (IUC), la Tassa sui rifiuti (TARI), a decorrere dal 1° gennaio 2014;

Dato atto che il regime impositivo della Tassa sui rifiuti (TARI) ha sostituito, ad ogni effetto, a decorrere dalla medesima data di cui al precedente capoverso, il regime impositivo introdotto dall'art. 14 del D.L. 6.12.2011, n. 201 (convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 22 dicembre 2011, n. 214), avente ad oggetto: "Istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES)";

Visto l'art. 1, comma 738, della L. n. 160 del 27.12.2019, che dispone: "A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)";

Visto l'art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 1997, avente ad oggetto la potestà regolamentare del Comune in materia di tributi locali;

Visto il regolamento comunale per l'applicazione della TARI, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 32 del 30.05.2022 e ss.mm.ii.;

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 59 del 16.04.2024, avente ad oggetto la proposta di modificazione del predetto regolamento;

Vista la deliberazione n. 386 del 03.08.2023 emessa da ARERA (Agenzia di Regolazione per Energia Reti e Ambiente), con la quale sono state istituite le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani, in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI:

a) una componente, inizialmente pari a 0,10 euro/utenza per anno, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, il cui importo potrà essere aggiornata annualmente dall'Autorità in coerenza con l'andamento dei quantitativi di rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, nonché dei relativi costi di gestione;

b) una componente, inizialmente pari a 1,50 euro/utenza per anno, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, che potrà essere aggiornata annualmente dall'Autorità in coerenza con le effettive necessità di conguaglio o copertura di eventuali eventi eccezionali e calamitosi;

Dato atto che le predette componenti perequative non rientrano nel computo delle entrate tariffarie di riferimento per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani;

Attesa la necessità del recepimento della sopravvenuta normativa all'interno del regolamento comunale, mediante inserimento di specifiche disposizioni all'art. 7;

Visto l'art. 14, comma 7, del Regolamento TARI, che dispone:

“7. L'incremento massimo applicabile a carico di ciascuna utenza non domestica, non derivante da incremento di superfici imponibili, avendo riguardo all'ammontare della tariffa netta 2021 ed all'ammontare del tributo dovuto per l'anno finanziario 2023, al netto delle riduzioni ed agevolazioni previste dal presente regolamento, è determinato nella misura del 35%.”;

Ritenuto opportuno mantenere la predetta fattispecie agevolativa anche per l'anno 2024, prevedendo, tuttavia, la diversa aliquota del 55% ai fini del calcolo del massimo incremento tariffario applicabile rispetto all'annualità 2021;

Valutato, allo stato, nell'importo presunto di € 45.000,00.= l'onere posto a carico del bilancio del Comune per effetto del mantenimento della predetta norma agevolativa, dando atto che la spesa trova capienza nel bilancio di previsione del corrente anno finanziario al CAP di PEG n. 881/0 *“Spese abbattimento TARI”*;

Visto l'art. 13, comma 15, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22.12., n.214, come sostituito dall'art. 15 – bis, comma 1, lett. a) del D.L. 30.04.2019, n. 34, convertito in legge, con modificazioni, con L. 28.06.2019, n. 58, che dispone:

“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”;

Visto l'art. 13, comma 15 - ter, del D.L. n. 201/2011, introdotto dall'art. dall'art. 15 – bis, comma 1, lett. b) del D.L. 30.04.2019, n. 34, che dispone: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF),*

dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;

Visto il D.Lgs.n. 18.08.2000, n. 267;

Visto l'art. 3, comma 5, quinquies, del D.L. 30.12.2021, n. 228 (Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 25 febbraio 2022, n. 15, che dispone:

“A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile”;

Visto il vigente Statuto comunale, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale di Tavarnelle V.P. n.52 del 17.12.2018 e con Deliberazione del Consiglio Comunale di Barberino V.E. n. 57 del 20.12.2018, successivamente modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale di Barberino Tavarnelle n.14 del 28.4.2020, esecutiva;

Considerato che gli effetti del presente atto sono subordinati all'intervenuta esecutività del medesimo - ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 - decorsi dieci giorni dalla pubblicazione del medesimo all'Albo Pretorio del Comune;

Atteso che - secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza - il predetto periodo dilatorio decorre dal giorno (16°) successivo alla scadenza del periodo di pubblicazione (di gg. 15) previsto dall'art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000;

Ravvisata, pertanto, la sussistenza dei presupposti per la dichiarazione di immediata eseguibilità del presente atto, al fine di consentirne la più celere pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998;

PROPONE

1. di approvare le premesse suesposte quale parte integrante e sostanziale del presente atto.

2. Di apportare le seguenti modificazioni al vigente regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI):

A) la rubrica dell'art. 7 è modificata mediante aggiunta, dopo la parola **“ambientale”**, delle parole **“e componenti perequative unitarie”**.

B) All'art. 7, dopo il comma 1., sono aggiunti i seguenti:

“2. A decorrere dal 1° gennaio 2024, sono istituite le componenti perequative unitarie previste dalla deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) n. 386 del 03.08.2023, che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani, in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI, rispettivamente per le seguenti finalità:

a) per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, espressa in euro/utenza per anno;

b) per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, espressa in euro/utenza per anno.

3. La componente di cui al precedente comma 2, lett. a), inizialmente posta pari a 0,10 euro/utenza, potrà essere aggiornata annualmente dall’Autorità in coerenza con l’andamento dei quantitativi di rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti e dei relativi costi di gestione.

4. La componente di cui al precedente comma 2, lett. b), inizialmente posta pari a 1,50 euro/utenza, potrà essere aggiornata annualmente dall’Autorità in coerenza con le effettive necessità di congruaggio o copertura di eventuali eventi eccezionali e calamitosi.

5. Le componenti perequative di cui al presente articolo non rientrano nel computo delle entrate tariffarie di riferimento per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani”.

B) Al comma 7 dell'art. 14 (avente ad oggetto: **“Agevolazioni ed esenzioni”**):

a) le parole **“anno finanziario 2023”** sono sostituite con le parole: **“anno finanziario 2024”**;

b) l'aliquota del **“35,00%”** è sostituita con l'aliquota del **55,00%”**.

3. Di allegare sub 1) al presente atto, a farne parte integrante e sostanziale, il testo del regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI), come modificato per effetto di quanto disposto al punto 2.

4. Di valutare allo stato, nell'importo presunto di € 45.000,00.= l'onere posto a carico del bilancio del Comune per effetto del mantenimento della predetta norma agevolativa, dando atto che la spesa trova capienza nel bilancio di previsione del corrente anno finanziario al CAP di PEG n. 881/0 "*Spese abbattimento TARI*".

IL CONSIGLIO COMUNALE

Esaminata la proposta;

Dato atto del dibattito consiliare riportato nel verbale n.21 che precede;

Acquisiti i pareri di cui all'art.49 del D.Lgs.n. 267/2000;

Acquisito il parere favorevole reso dall'Organo di Revisione economico-finanziario, ai sensi e per gli effetti dell'art. 239 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, comma 1, lett. b) n. 7, nel testo emendato dall'art. 3, comma 1, lett. o), n. 1), del D.L. 10.10.2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla L. 7.12.2012, n. 213;

Visto il parere favorevole espresso dalla competente commissione consiliare;

Con la seguente votazione resa nelle forme di legge:

- Presenti : 16
- Votanti : 16
- Astenuti: 0
- Favorevoli: 12



- Contrari: 4 (Maioli, Bazzani, Tacconi, Forconi)

DELIBERA

1) Di approvare la proposta in ordine del giorno.



Dal che si è redatto il presente verbale.

Il Presidente del Consiglio

Alberto Marini

(atto sottoscritto digitalmente)

Segretario

Dott. Fabio Toscano

(atto sottoscritto digitalmente)